Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Per ordine di Sua Maestà il Re e Imperatore, il Primo Mastro delle Cerimonie di Corte, con lettere in data di ieri, ha comunicato alle Loro Eccellenze:

il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata;
i Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei deputati;
i Ministri Segretari di Stato e gli altri Grandi Ufficiali dello Stato, che Sua Altezza Reale la Principessa di Piemonte ha felicemente superato il quinto mese di gravidanza.

Roma, li 28 novembre 1936 - Anno XV

(5879)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. prof. dott. Giuseppe Bottai a Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Con R. decreto 18 novembre 1936-XV, su proposta del Capo del Governo, è stata riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo all'on. prof. dott. Giuseppe Bottai, deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, a cagione delle sue funzioni e per tutta la durata di queste.

(5880)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2020.

Approvazione dello statuto della Regia università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Bari, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2134, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2169, e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, approvato con R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, n. 2233;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2285, con cui il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari è stato aggregato alla Regia università della stessa sede come Facoltà;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' abrogato lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, approvato con R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, n. 2233.

Art. 2. — Le norme contenute nello statuto della Regia università di Bari, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle scuole di perfezionamento, sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 131. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Bari.

CAPITOLO I. — *Parte generale.*

Art. 1. — L'Università di Bari è costituita dalle seguenti Facoltà:

1) Facoltà di giurisprudenza;
2) Facoltà di economia e commercio;
3) Facoltà di medicina e chirurgia;
4) Facoltà di farmacia.

Art. 2. — I professori ufficiali ed i liberi docenti debbono presentare al rispettivo Consiglio di Facoltà, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico, i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno successivo.

Entro il mese di giugno la Facoltà esamina i programmi, li coordina fra loro, e, ove occorra, li modifica opportunamente.

Alla fine di ogni anno accademico i professori ufficiali devono presentare un resoconto dell'attività didattica e scientifica.

Art. 3. — Tutti gli insegnamenti dimostrativi debbono essere impartiti non soltanto con lezioni cattedratiche, ma anche con esercitazioni pratiche secondo il criterio che, al riguardo, ciascun professore trovi più opportuno di seguire perchè il relativo insegnamento risponda ai suoi fini.

I corsi ufficiali debbono essere più che possibile completi.

Art. 4. — Perchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, riconoscere che il programma presentato dal privato docente corrisponda, per l'estensione e pel numero delle ore di insegnamento cattedratico e di esercizi, al corso ufficiale rispettivo, ed inoltre che il libero docente disponga di mezzi dimostrativi sufficienti.

Studenti ed esami.

Art. 5. — Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art 69 del regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno sono segnati i corsi che egli intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 6. — Per accertarsi dell'assiduità e diligenza degli studenti ciascun professore può ricorrere all'appello o alla firma di presenza.

Per accertarsi del profitto degli studenti è in facoltà del professore di ricorrere a prove pratiche o colloqui o esercitazioni, che ritenga confacenti all'indole della materia.

Art. 7. — Per ciascun corso di laurea è determinato all'inizio di ciascun anno accademico l'orario dei singoli insegnamenti e delle relative esercitazioni.

Art. 8. — Gl'insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studio nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 9. — Lo studente può variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prenda iscrizione al numero minimo di insegnamenti indicati per ciascun corso di laurea come indispensabile, per la validità dell'anno.

Qualunque sia il piano di studio seguito, poi, debbono essere sempre rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 10. — Gli esami di profitto si sostengono per singoli insegnamenti o per gruppi di insegnamenti secondo quanto è stabilito negli ordinamenti di ciascuna Facoltà.

Qualora una Facoltà abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbono sostenersi per gruppi di insegnamenti, essa può ogni anno modificare questi gruppi, pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario. Gli studenti hanno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento vigente nell'anno in cui hanno preso iscrizione ai singoli insegnamenti.

Art. 11. — La Commissione esaminatrice per ogni esame di profitto è composta di tre membri dei quali due debbono essere professori ufficiali, mentre il terzo è scelto tra i liberi docenti o tra i cultori della materia o di materie affini.

Per gli esami che comprendono più di due insegnamenti, la Commissione può essere aumentata fino a comprendere, oltre il libero docente, gl'insegnanti a titolo ufficiale di tutte le materie comprese nel gruppo.

La Commissione per gli esami di laurea si compone normalmente di 11 membri, ma può ridursi, in caso di necessità, fino a 7 membri.

Oltre i professori ufficiali, fanno parte della Commissione anche liberi docenti in numero non superiore a quattro. In ogni caso, i professori ufficiali devono essere in maggioranza.

Art. 12. — Gli esami di laurea si svolgono secondo la forma stabilita nell'ordinamento di ogni singola Facoltà.

Gli esami di profitto e di laurea hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 13. — Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'articolo 98 del regolamento generale universitario.

Art. 14. — I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

CAPITOLO II. — *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 15. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce i seguenti titoli:

a) laurea in giurisprudenza;
b) laurea in scienze politiche.

Art. 16. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto privato comparato.
4. Diritto coloniale.
5. Legislazione del lavoro.
6. Diritto agrario.
7. Diritto marittimo.
8. Diritti dell'Oriente mediterraneo.
9. Esegesi delle fonti del diritto romano.

Art. 17. — Per essere ammesso agli esami di laurea in giurisprudenza lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Il piano di studi che viene consigliato è il seguente:

Anno primo:

1. Istituzioni di diritto romano.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Economia politica corporativa.
4. Filosofia del diritto.
5. Diritto costituzionale.
6. Storia del diritto romano.

Anno secondo:

1. Storia del diritto italiano (1° anno).
2. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
3. Diritto romano (1° anno).
4. Diritto civile (1° anno).
5. Diritto e procedura penale (1° anno).
6. Diritto ecclesiastico.

7-8. Due insegnamenti complementari a scelta dello studente.

Anno terzo:

1. Diritto civile (2° anno).
2. Diritto romano (2° anno).
3. Storia del diritto italiano (2° anno).
4. Diritto e procedura penale (2° anno).
5. Diritto amministrativo (1° anno).
6. Diritto commerciale.
7. Diritto corporativo.

Anno quarto:

1. Diritto processuale civile.
2. Diritto amministrativo (2° anno).
3. Diritto internazionale.
4. Un insegnamento complementare a scelta dello studente.

Art. 18. — Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre insegnamenti.
Per gli esami devono essere osservate le limitazioni seguenti:
1° l'esame di istituzione di diritto privato deve precedere quelli di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto marittimo, di diritto privato comparato;
2° gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano devono precedere quelli di diritto romano, di storia del diritto italiano, esegesi delle fonti del diritto romano;
3° l'esame di economia politica corporativa deve precedere quello di diritto finanziario e scienza delle finanze.

Art. 19. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Storia delle dottrine economiche.
3. Geografia ed etnografia coloniale.

Art. 20. — Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in scienze politiche deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza.
Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.
Il piano di studi che viene consigliato è il seguente:

Anno primo:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Economia politica corporativa.
3. Statistica.
4. Istituzioni di diritto pubblico (1° anno).
5. Una lingua straniera.

Anno secondo:

1. Politica economica e finanziaria.
2. Dottrina dello Stato.
3. Storia delle dottrine politiche.
4. Istituzioni di diritto pubblico (2° anno).
5. Storia e dottrina del Fascismo.
6. Una lingua straniera.

Anno terzo:

1. Diritto pubblico comparato.
2. Diritto internazionale.
3. Diritto corporativo.
4. Storia moderna (1° anno).
5. Geografia politica ed economica.

6-7. Due insegnamenti complementari a scelta.

Anno quarto:

1. Storia moderna (2° anno).
2. Storia e politica coloniale.
3. Storia dei trattati e politica internazionale.

4-5. Due insegnamenti complementari a scelta.

L'insegnamento delle lingue straniere viene seguito dallo studente presso la Facoltà di economia e commercio e all'uopo egli è tenuto a frequentare il primo anno di corso di ciascuna lingua.

Art. 21. — Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre insegnamenti.

Per gli esami devono essere osservate le limitazioni seguenti:
1° l'esame di economia politica corporativa deve precedere quello di politica economica e finanziaria;
2° l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quelli di diritto internazionale, di diritto pubblico comparato e di diritto corporativo.

Art. 22. — Il numero di lezioni per ogni insegnamento è, di regola, di tre settimanali, di un'ora ciascuna in giorni diversi.

Art. 23. — Per l'iscrizione dei laureati in giurisprudenza al corso di studi per la laurea in scienze politiche e per l'iscrizione dei laureati in scienze politiche al corso di studi per la laurea in giurisprudenza, nonchè per l'iscrizione all'uno o all'altro corso della

Facoltà di giurisprudenza di laureati o diplomati provenienti da altre Facoltà o Scuole, la Facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale gli aspiranti possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esami, e consiglia il piano degli studi.

Le stesse norme valgono per gli studenti di altre Facoltà o Scuole che chiedono il passaggio ai corsi di laurea della Facoltà di giurisprudenza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi di secondo grado richiesto per l'iscrizione al corso di laurea cui aspirano.

Art. 24. — Gli esami di profitto sono sostenuti per singole discipline, salvo che la Facoltà disponga altrimenti ed indichi nel suo manifesto annuale gli eventuali aggruppamenti per i vari insegnamenti.

Art. 25. — L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta. Tale dissertazione deve essere presentata in segreteria in triplice copia, almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione;

b) nella discussione di un argomento orale scelto dal presidente della Commissione fra due presentati dallo studente, concordati fra lui ed uno o più professori della Facoltà e notificati alla segreteria con un preavviso di almeno 15 giorni.

Istituto di diritto romano.

Art. 26. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un istituto di diritto romano, presso il quale si tengono corsi facoltativi di esercitazioni e conferenze sui vari rami delle scienze romanistiche.

L'istituto ha come direttore il professore titolare di diritto romano.

Istituto di scienze politiche.

Art. 27 — Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un istituto di scienze politiche presso il quale si tengono corsi facoltativi di esercitazioni e di conferenze sui vari rami delle scienze politiche.

L'istituto ha come direttore il professore titolare di diritto costituzionale.

CAPITOLO III. — *Facoltà di economia e commercio.*

Art. 28 — La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

La durata del corso degli studi è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale. (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Demografia.
5. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
6. Diritto corporativo.
7. Tecnica del commercio internazionale.
8. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
9. Storia delle esplorazioni geografiche.
10. Lingua albanese.

I corsi delle seguenti materie sono corredati da esercitazioni:

1. Matematica generale e finanziaria.
2. Merceologia.
3. Geografia economica.
4. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.
5. Ragioneria generale ed applicata.

Art. 29. — Gli insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 30. — Il piano di studi che viene consigliato per la laurea in economia e commercio è il seguente:

Anno primo:

1. Economia politica corporativa (1° anno).
2. Statistica metodologica ed economica (1° anno).
3. Geografia economica (1° anno).
4. Istituzioni di diritto privato.
5. Istituzioni di diritto pubblico.
6. Matematica generale e finanziaria (1° anno).
7. Ragioneria generale ed applicata (1° anno).
8-9. Due lingue straniere (1° anno).

Anno secondo:

1. Economia politica corporativa (2° anno).
2. Statistica metodologica ed economica (2° anno).
3. Geografia economica (2° anno).
4. Diritto commerciale (1° anno).
5. Matematica generale e finanziaria (2° anno).
6. Merceologia.
7. Ragioneria generale ed applicata (2° anno).
8-9. Due lingue straniere (2° anno).

Anno terzo.

1. Diritto commerciale (2° anno).
2. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
3. Storia economica.
4. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (1° anno).
5-6. Due lingue straniere (3° anno).

Anno quarto:

1. Diritto internazionale.
2. Politica economica e finanziaria.
3. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (2° anno).
4. Economia e politica agraria.
5-6. Due insegnamenti complementari a scelta dello studente.

Art. 31 — Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre insegnamenti.

Per gli esami devono essere osservate le seguenti limitazioni:

1° l'esame di economia politica corporativa deve precedere quelli di politica economica e finanziaria, di diritto finanziario e scienza delle finanze, di economia e politica agraria;

2° l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto commerciale, di diritto internazionale e di diritto processuale civile;

3° l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quelli di diritto internazionale, di diritto amministrativo e di diritto corporativo.

4° l'esame di diritto commerciale deve precedere quello di diritto marittimo;

5° l'esame di matematica generale e finanziaria deve precedere quello di economia e finanza delle imprese di assicurazione;

6° l'esame di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (1° anno) deve precedere quello di tecnica commerciale dei prodotti agricoli e quello di tecnica del commercio internazionale;

7° l'esame di statistica metodologica ed economica (1° anno) deve precedere quello di demografia.

Gli esami indicati come successivi possono sostenersi nella stessa sessione in cui si danno i propedeutici.

Art. 32. — L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari seguiti durante il corso;

b) nella discussione di almeno una fra due tesi su argomenti scelti dal candidato in due materie delle quali abbia superato gli esami e che debbono inoltre essere diverse da quelle cui si riferisce la dissertazione scritta.

Art. 33. — Per coloro che, essendo provvisti di altra laurea o diploma, chiedono l'ammissione al corso per la laurea in economia e commercio, il Consiglio di Facoltà determina l'anno di corso al quale possono essere iscritti e stabilisce il piano di studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio.

Art. 34. — Alla Facoltà sono annessi gl'istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico) di matematica applicata, di ragioneria, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, di geografia e statistica.

Comune con la Facoltà di giurisprudenza è il seminario giuridico-economico.

Seminario giuridico-economico.

Art. 35. — Alle Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio è annesso un seminario giuridico-economico, presso il quale si tengono corsi facoltativi di esercitazioni e di conferenze nei vari rami delle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali e su problemi attuali di diritto e di economia.

Il seminario è diviso in due sezioni: di scienze giuridiche e politiche e di scienze economiche e commerciali.

Art. 36. — Al seminario appartengono tutti i professori delle due Facoltà. A capo del seminario è un direttore nominato dai professori ordinari e straordinari delle due Facoltà; egli viene assistito da due vice direttori, uno per ciascuna sezione scelti dal direttore stesso, uno tra i professori di ruolo della Facoltà di giurisprudenza e l'altro tra i professori di ruolo della Facoltà di economia e commercio.

Art. 37. — Possono essere ammessi al seminario gli studenti iscritti ai corsi della Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio dell'Università di Bari, e coloro che abbiano da non oltre quattro anni ottenuto in una Università del Regno la laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 38. — Agli iscritti sono ammessi a servirsi dei libri e del materiale scientifico del seminario, secondo le norme del regolamento interno.

Art. 39. — Agli studenti ed ai laureati, che abbiano frequentato il seminario almeno per un anno, viene rilasciato un certificato attestante gli studi compiuti, sottoscritto dal direttore e controfirmato dal rettore.

Art. 40. — Possono essere pubblicati, con i fondi assegnati al seminario dal Consiglio di amministrazione, quei lavori degli studenti che una Commissione di almeno tre membri, nominata dal Collegio degli insegnanti del seminario medesimo, abbia ad unanimità giudicati degni di stampa. Così pure il seminario potrà contribuire alla stampa delle dissertazioni di laurea, sulle quali ugual giudizio abbia espresso la Commissione di laurea. Possono inoltre aprirsi concorsi a premi tra gli alunni con norme da determinarsi.

CAPITOLO IV. — *Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 41 — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 42. — La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale)
10. Anatomia e istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia e embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Semeiotica medica.
5. Radiologia.
6. Clinica ortopedica.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

L'insegnamento di « clinica ortopedica » deve essere incluso dallo studente fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, sono impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 43. — Gli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia sono i seguenti:

1. Istituto di anatomia ed istologia patologica.
2. Istituto di anatomia umana normale, per gli insegnamenti di:
   a) anatomia umana normale;
   b) istologia ed embriologia generale.
3. Istituto di clinica chirurgica.
4. Istituto di clinica dermosifilopatica.
5. Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.
6. Istituto di clinica medica, per gli insegnamenti di:
   a) clinica medica generale e terapia medica;
   b) semeiotica medica.
7. Istituto di clinica oculistica.
8. Istituto di clinica odontoiatrica.
9. Istituto di clinica ostetrico-ginecologica.
10. Istituto di clinica otorinolaringoiatrica.
11. Istituto di farmacologia.
12. Istituto di fisiologia umana, per gli insegnamenti di:
    a) fisiologia umana;
    b) chimica biologica.
13. Istituto di igiene.
14. Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.
15. Istituto di clinica ortopedica.
16. Istituto di patologia generale, per gli insegnamenti di:
    a) patologia generale;
    b) microbiologia.
17. Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

18. Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica.
19. Istituto di radiologia.
20. Istituto di chimica.
21. Istituto di fisica.

Quando i locali ed i mezzi scientifici di un istituto siano comuni a più insegnamenti, il rettore, sentiti i Corpi accademici, provvede al coordinamento delle varie attività che si svolgono nell'istituto e stabilisce a chi spetti la direzione di esso.

Art. 44. — Per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è consigliato il seguente piano di studi:

Anno primo:

1. Anatomia umana normale (1° anno).
2. Chimica.
3. Fisica.
4. Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze.

Anno secondo:

1. Anatomia umana normale (2° anno).
2. Fisiologia umana (1° anno).
3. Patologia generale (1° anno).
4. Un insegnamento complementare.

Anno terzo:

1. Fisiologia umana (2° anno).
2. Patologia generale (2° anno).
3. Farmacologia.
4. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (1° anno).
5. Patologia speciale medica e metodologia clinica (1° anno).

Anno quarto:

1. Anatomia ed istologia patologica (1° anno).
2. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (2° anno).
3. Patologia speciale medica e metodologia clinica (2° anno).
4. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).
5. Un insegnamento complementare.

Anno quinto:

1. Anatomia ed istologia patologica (2° anno).
2. Clinica medica generale e terapia medica (1° anno).
3. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (1° anno).
4. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
5. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
6. Clinica oculistica (semestrale).
7. Clinica odontoiatrica (semestrale).
8. Igiene.

Anno sesto:

1. Clinica medica generale e terapia medica (2° anno).
2. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (2° anno).
3. Clinica ostetrica e ginecologica.
4. Clinica pediatrica.
5. Medicina legale e delle assicurazioni.
6. Clinica ortopedica (semestrale).

Art. 45. — Nessun anno di corso è valido se lo studente non si è iscritto almeno a tre corsi ufficiali di quelli elencati all'art. 42.

Art. 46. — Gli esami di profitto sono dati per singoli insegnamenti, salvo che la Facoltà disponga altrimenti nel qual caso indicherà gli aggruppamenti nel manifesto annuale.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata in segreteria almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione;

b) nella discussione di due argomenti orali, scelti dallo studente e notificati alla segreteria con un preavviso di giorni 15 avanti l'inizio della sessione.

Art. 47. — Per i laureati in altre discipline che chiedono di essere inscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia, il Consiglio di Facoltà decide caso per caso a seconda della frequenza tenuta alle lezioni degli insegnamenti nei vari bienni e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

CAPITOLO V. — *Facoltà di farmacia.*

Art. 48. — La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Zoologia generale.
4. Igiene.
5. Mineralogia.
6. Idrologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e il quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata dalla Facoltà.

L'iscrizione per la pratica farmaceutica deve risultare sul libretto personale nel quale il farmacista autorizzato deve apporre la sua firma e la data dell'iscrizione.

Alla fine del semestre il farmacista certifica la frequenza ponendo firma e data nella colonna apposita.

Alla fine di ogni anno di esercitazioni lo studente deve superare una prova orale che può essere o no, a parere del direttore dell'istituto di chimica farmaceutica, preceduta da una prova pratica con relazione scritta.

Art. 49. — Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Art. 50. — Alla Facoltà appartiene l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica per gli insegnamenti di:

a) chimica farmaceutica e tossicologica;
b) chimica bromatologica;
c) tecnica e legislazione farmaceutica.

La direzione dell'istituto spetta al professore di ruolo di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 51. — Per il conseguimento della laurea in farmacia è consigliato il seguente piano di studi:

Anno primo:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Fisica.
3. Botanica farmaceutica.
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (1° anno).

Anno secondo:

1. Chimica organica.
2. Fisiologia generale.
3. Anatomia umana.
4. 5. Due insegnamenti complementari.
6. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (2° anno).

Anno terzo:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica (1° anno).
2. Farmacologia e farmacognosia.
3. Un insegnamento complementare.
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (3° anno).

Anno quarto:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica (2° anno).
2. Chimica biologica.
3. Tecnica e legislazione farmaceutica.
4. Un insegnamento complementare.

Art. 52. — L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del 4° anno di studi. Esso consiste nelle seguenti prove pratiche e orali:

a) prova pratica di analisi chimica qualitativa su un miscuglio di non più di otto fra anioni e cationi;

b) riconoscimento di un prodotto farmaceutico della Farmacopea ufficiale;

c) saggio di purezza di un prodotto farmaceutico;

(di queste prove il candidato deve render conto in una relazione scritta);

d) discussione orale di una dissertazione scritta svolta su un argomento di indole possibilmente sperimentale, liberamente scelto dal candidato in una delle materie nelle quali ha sostenuto l'esame, escluse la fisica e la mineralogia;

e) discussione orale sui risultati delle prove pratiche;

f) riconoscimento di medicamenti, droghe, piante medicinali, lettura, critica e valutazione di una ricetta, interrogazioni sulla legislazione sanitaria farmaceutica.

Art. 53. — Per l'ammissione ai diversi anni del corso per la laurea in farmacia degli studenti forniti di altre lauree e diplomi o provenienti da altre Facoltà e corsi, il Consiglio di Facoltà decide volta per volta.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 2021.
Trattenimento in servizio dei militari del primo scaglione della classe 1914 incorporati nella Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I militari e graduati di truppa nati nel 1914 e ascritti a ferma ordinaria di leva, che furono incorporati nella Regia aeronautica col 1° scaglione della classe 1914, continueranno a prestar servizio quali trattenuti per mobilitazione parziale, fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, *foglio* 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 2022.
Obbligatorietà della denuncia del grano macinato e delle giacenze di grano e farina esistenti nei molini del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 9 luglio 1926-IV, n. 1162, concernente il riordinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno;

Ritenuta la necessità di effettuare, ai sensi dell'art. 2, lettera b), del predetto R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, indagini statistiche sulle quantità del grano macinato, sulle giacenze di grano e farine esistenti nei molini del Regno, nonchè di dettare norme per obbligare i proprietari dei molini del Regno a denunciare periodicamente tali quantità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A partire dal 1° del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli esercenti l'industria molitoria del Regno (esclusi quelli di cui al R. decreto-29 giugno 1933-XI, n. 806, relativo ai molini situati in alta montagna che macinano a resa integrale non più di 200 quintali l'anno) qualunque sia la potenzialità dei loro molini, hanno l'obbligo di denunciare mensilmente al podestà del Comune nel quale è situato il molino:

a) i quantitativi di frumento, distinto in duro e tenero, e di farina di frumento, esistenti nei molini e magazzini dipendenti, al primo di ogni mese;

b) il frumento entrato, distinto in duro e tenero, e quello macinato nel corso del mese;

c) il frumento uscito, distinto in duro e tenero, e la farina di frumento uscita nel corso del mese, con l'indicazione delle Provincie di destinazione;

d) i quantitativi di frumento, distinto in duro e tenero, e di farina di frumento esistenti nei molini e magazzini dipendenti all'ultimo giorno del mese.

Art. 2. — La denuncia, che dovrà essere compilata in base agli allegati moduli 1 e 1-*bis*, in duplice esemplare per ciascun modulo, dovrà essere presentata dagli esercenti l'industria molitoria al podestà del Comune, nella cui giurisdizione trovasi il molino, entro i primi 5 giorni di ogni mese e contenere i dati di cui all'art. 1, relativi al mese precedente.

L'incaricato a ricevere le denuncie restituirà una delle copie al denunciante munendola della sua firma, del timbro del Comune e della data di presentazione. Questa copia dovrà essere conservata a cura dell'esercente l'industria molitoria e presentata, a richiesta, agli Organi incaricati del controllo.

Art. 3. — I podestà dei Comuni hanno l'obbligo di far accertare l'esattezza della compilazione delle denuncie, mediante controllo sul posto e sopraluoghi. Le denuncie saranno riepilogate dai Comuni negli allegati moduli 2 e 2-*bis*. Copia di ciascuno di tali riepiloghi dovrà essere trasmessa entro il 15 di ciascun mese alla Prefettura dalla quale il Comune dipende.

Le Regie prefetture, a loro volta, accertata l'esattezza dei riepiloghi, compilati dai singoli Comuni, cureranno l'invio dei riepiloghi generali delle denuncie (mod. 3 e 3-*bis*) per tutta la Provincia, all'Istituto centrale di statistica, entro il 25 del mese stesso.

Art. 4. — È in facoltà dei prefetti del Regno di far eseguire speciali indagini e verifiche per il controllo dei dati denunciati a norma dell'art. 1.

Nei casi in cui tali servizi si presentino di particolare importanza e difficoltà, i prefetti potranno anche rivolgersi al Comando generale della Regia guardia di finanza per il possibile intervento degli organi del corpo.

Il personale incaricato di procedere alle suddette indagini e verifiche ha diritto di libero accesso ai molini, ai relativi magazzini e ad ogni altro locale adibito ai bisogni dell'azienda ed è autorizzato ad eseguire tutti i riscontri e tutti gli accertamenti necessari per stabilire la veridicità dei dati contenuti nelle denuncie.

Art. 5. — L'Istituto centrale di statistica del Regno, di concerto, ove occorra, con i Ministeri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, è autorizzato ad impartire le istruzioni per l'esecuzione del presente decreto e ad apportare ai modelli di rilevazione e di riepilogazione le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie per effettuare l'indagine che è chiamato a compiere.

Art. 6. — Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto ed a quelle che saranno successivamente emanate in dipendenza di esso, sono applicabili le pene di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238.

Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti che i prefetti del Regno hanno facoltà di ordinare in base all'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL
— ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, *foglio* 141. — MANCINI.

(Data di compilazione ed invio) MOD. 1.

COMUNE DI . . . .
(Provincia di. . . . .)

Informazioni mensili sul movimento del grano e della farina di grano nel molino della Ditta . . . . (1) esistente in località . . . . (2) e nei magazzini dipendenti, nel mese di . . . . (anno . . . .)

FRUMENTO (in quintali)

Esistenza al 1° giorno del mese			Entrata nel mese			Uscita nel mese			Esistenza all'ultimo giorno del mese			*Annotazioni*
in grani		in farina	in grani		in farina	in grani		in farina	in grani		in farina	
duro	tenero		duro	tenero		duro	tenero		duro	tenero		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Firma del compilatore
. . . .

V. del Podestà o di chi ne fa le veci
. . . .

(1) Nome del proprietario o della Ditta. — (2) Indicazione precisa della località.

NB. — Nella colonna «esistenza al 1° giorno del mese», mettere le quantità di frumento e quelle di farina di frumento risultanti dalla situazione precedente. Nella prima denuncia mettere le quantità risultanti da un accurato accertamento.

Nella colonna «entrata nel mese» mettere, nelle rispettive colonne, il quantitativo di frumento in grani entrato ed il quantitativo della farina di frumento prodotta dal molino.

Nella colonna «uscita nel mese», mettere nella voce «frumento in grani» il quantitativo di quello passato alla molitura o restituito, e nella voce «in farina», la farina di frumento restituita, venduta, e comunque esitata.

Nella colonna «esistenza all'ultimo giorno del mese», le quantità esistenti debbono corrispondere: *per il frumento in grani*, alle quantità esistenti al 1° giorno del mese, più le introdotte, meno le uscite. Per la *farina di frumento*, alle quantità esistenti al 1° giorno del mese, più le quantità sfarinate nel molino, o, comunque, introdotte nel mese, meno la farina comunque esitata.

AVVERTENZE.

1° La denuncia deve essere compilata in duplice esemplare e deve essere presentata al Podestà del Comune, nella cui giurisdizione trovasi il molino, entro i primi 5 giorni di ogni mese.

L'incaricato a ricevere le denuncie restituirà una delle copie al denunciante, munendola della sua firma, del timbro del Comune e della data di presentazione. Questa copia deve essere conservata a cura dell'esercente dell'industria molitoria per essere presentata agli Organi incaricati del controllo, che dovranno sempre avere libero accesso ai molini ed ai magazzini dipendenti.

2° Ai contravventori alle disposizioni sulla obbligatorietà della presente denuncia, nonchè a quelle che saranno successivamente emanate, sono applicabili le pene di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Restano in ogni caso salvi i provvedimenti che i Prefetti del Regno hanno facoltà di ordinare in base all'art. 19 del Testo della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

3° Le richieste degli stampati saranno dagli esercenti *tempestivamente* rivolte ai Podestà, i quali provvederanno a mezzo di tipografie private, rivalendosi della spesa a carico degli esercenti i molini.

Visto, *Il Capo del Governo*
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

MOD. 1-*bis*

(Data di compilazione ed invio)
. . . . . . lì . . . .

COMUNE DI . . . .
(Provincia di . . . .)

Molino della Ditta . . . . (1) esistente in località . . . . (2) mese di . . . . (anno . . . .)

Destinazione della *farina di frumento* (col. 9 del mod. 1) uscita nel mese.

PROVINCIE di destinazione (3)	QUANTITÀ (Quintali) (4) da grano duro	da grano tenero	TOTALE (col. 9 del Mod. 1)	*Annotazioni*
1	2	3	4	5
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .
Totale . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	

Firma del compilatore:
. . . .

V. del Podestà o di chi ne fa le veci:
. . . .

(1) Nome del proprietario o della ditta.
(2) Indicazione precisa della località.
(3) Dovrà essere indicata per prima la Provincia ove ha sede il molino.
(4) Indicare le quantità di farina restituite, vendute o comunque esitate.

AVVERTENZE: Come per il Mod. 1.

Visto, *Il Capo del Governo*
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

COMUNE DI . . . . MOD. 2.

(Provincia di . . . .)

Prospetto riepilogativo delle denuncie delle quantità di Frumento giacenti, entrate, macinate, uscite, e denunciate dagli esercenti l'industria molitoria, per il mese di . . . . (anno . . .).

N. d'ordine	Ditta esercente (1)	Esistenza al 1° giorno del mese			Entrata nel mese			Uscita nel mese			Esistenza all'ultimo giorno del mese			Annotazioni
		in grani		in farina	in grani		in farina	in grani		in farina	in grani		in farina	
		duro	tenero		duro	tenero		duro	tenero		duro	tenero		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
	TOTALE...	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	

Firma del compilatore

. . . . lì . . . . (2) . . . .

V. del Podestà o di chi ne fa le veci

. . . .

(1) **Scrivere in questa colonna anche i molini temporaneamente inattivi, nonchè quelli degli esercenti che non avessero presentato denuncia entro il giorno 5 di ogni mese, e mettere nella colonna Annotazioni, alla linea corrispondente, il motivo della omessa denunzia, ove sia conosciuto (sospensione del lavoro per mancanza di materia prima, per riparazioni, ecc.). In caso diverso, mettere: per motivo sconosciuto.**

(2) I dati delle denuncie debbono essere riepilogati dai Comuni con la massima attenzione, ed essere trasmessi *con i Mod.* 1 corrispondenti alle singole Ditte elencate, entro il giorno 15 di ciascun mese alla Regia prefettura, dalla quale il Comune dipende. Qualora un modulo non fosse sufficiente, la riepilogazione potrà essere fatta su due dei presenti moduli.

Visto: *Il Capo del Governo*
Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

MOD. 2-*bis*

COMUNE DI . . . .

(Provincia di . . . .

Prospetto riepilogativo (1) delle quantità di farina di frumento, distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale, per il mese di . . . .(anno . . . .)

PROVINCIE di destinazione (2)	QUANTITÀ (quintali)			Annotazioni
	da grano duro	da grano tenero	TOTALE (col. 11 del Mod. 2)	
1	2	3	4	5
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . . .	. . . .
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . . .	. . . .
Totale . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . . .	

. . . . lì . . . .

Firma del compilatore:

. . . .

V. del Podestà o di chi ne fa le veci:

. . . .

(1) I dati debbono essere riepilogati dai Comuni con la massima attenzione, ed essere trasmessi, con i moduli 1-*bis* relativi, dentro il giorno 15 di ciascun mese, alla Regia prefettura dalla quale il Comune dipende. Qualora un modulo non fosse sufficiente, la riepilogazione dovrà essere fatta su due dei presenti moduli.

(2) Indicare per prima la Provincia alla quale appartiene il Comune, ove si trovano i molini considerati.

Visto: *Il Capo del Governo*
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

MOD. 3.

. . . . ll . . . . . 193 . . ( ).

REGIA PREFETTURA DI . . . .

Riepilogo generale delle denuncie delle quantità di frumento, presentate dagli esercenti l'industria molitoria della Provincia per il mese di . . . . (anno . . . . .).

NB. — I dati da iscrivere nel prospetto per ogni singolo Comune debbono, dai Comuni stessi, essere inviati non oltre il 15 di ciascun mese alle Prefetture da cui dipendono. Le RR. Prefetture dovranno accertare l'esattezza dei documenti riepilogativi compilati dai Comuni, nonchè l'esattezza delle denuncie degli esercenti *che debbono essere allegate* ai riepiloghi stessi. Gli eventuali rilievi debbono essere comunicati con la massima urgenza ai Comuni, *i quali debbono rispondere nel termine di tre giorni* al massimo. Il prospetto riepilogativo per Provincie dovrà essere inviato entro il 25 del mese all'Istituto Centrale di Statistica del Regno. Nel fare tale invio le RR. Prefetture indicheranno, nell'apposita pagina del prospetto, quali Comuni non abbiano ottemperato alle disposizioni loro impartite e le ragioni per le quali i dati ad essi relativi non possono essere inclusi nel prospetto generale riepilogativo. Per questi Comuni le RR. Prefetture invieranno entro i 10 giorni un riepilogo suppletivo.

N. d'ordine dei Comuni	COMUNI (da disporre in ordine alfabetico)	N. molini esistenti in ciascun Comune		Esistenza al 1° giorno del mese			Entrata nel mese			Uscita nel mese			Esistenza all'ultimo giorno del mese			Annotazioni
		n. di tutti i molini	n. dei molini attivi	in grani		in farina	in grani		in farina	in grani		in farina	in grani		in farina	
				duro	tenero		duro	tenero		duro	tenero		duro	tenero		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

MOD. 3-*bis*

REGIA PREFETTURA DI . . . .

Riepilogo generale delle quantità di farina di frumento, distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini della Provincia per il mese di . . . . (anno . . . . . .)

PROVINCIE di destinazione (1)	QUANTITÀ (quintali)			Annotazioni
	da grano duro	da grano tenero	TOTALE (col. 13 del Mod. 3)	
1	2	3	4	5
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . . .	. . . .
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . . .	. . . .
Totale . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . . .	

. . . . . li . . . .

Il Prefetto:

. . . .

(1) Indicare per prima la Provincia ove sono situati i molini presi in esame.

N.B. — Valgono le stesse Avvertenze del mod. 3.

Visto: *Il Capo del Governo*
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

OSSERVAZIONI

Comuni che non hanno inviato i dati . . . .

Comuni che non li hanno inviati tempestivamente (indicare la data di invio) . . . .

Comuni che hanno inviato dati errati (con l'indicazione della data di comunicazione del rilievo) . . . .

Comuni recidivi nell'invio di dati errati, nel ritardo o nella omissione degli invii (indicare il numero di volte nell'anno solare in corso e in quello precedente). . . . .

NOTE VARIE E PROPOSTE (1).

Il Prefetto:

. . . .

(1) Indicare qui, fra l'altro, anche il motivo delle varianti rispetto alle rilevazioni del mese precedente, relativamente al numero dei molini che da attivi fossero diventati inattivi o viceversa.

Visto: *Il Capo del Governo*
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2023.
Sclassificazione della Fondazione « Prenestino », in Palermo, da istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

N. 2023. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Prenestino » con sede in Palermo, viene sclassificata da istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1936 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 novembre 1936-XV.
Costituzione del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1936-XIV, che approva le norme statutarie, il regolamento interno e del personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;
Visto l'art. 5 delle norme statutarie suddette;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 929;
Visto il proprio decreto 30 ottobre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1936-XV, concernente la cessazione dell'on. Raffaello Riccardi dalle funzioni di commissario governativo dell'Istituto suddetto;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina del presidente e dei membri del Comitato tecnico dell'Istituto stesso:

Decreta:

Il Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è composto come segue:

Grand'uff. dott. Masi Manlio, direttore generale degli scambi con l'estero al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, presidente;

S. E. cav. di gr. cr. Giannini Amedeo, direttore generale degli affari commerciali al Ministero degli affari esteri;

Grand'uff. Colucci Tullio, direttore generale per le Colonie dell'Africa Settentrionale al Ministero delle colonie;

Grand'uff. Bagli Ivo, direttore generale delle dogane e delle imposte indirette al Ministero delle finanze;

Grand'uff. dott. prof. Mariani Mario, direttore generale dell'agricoltura al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Grand'uff. dott. Anselmi Anselmo, direttore generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni al Ministero delle corporazioni;

Grand'uff. dott. Caravale Erasmo, direttore generale del commercio interno al Ministero delle corporazioni;

Grand'uff. dott. Santoro Ernesto, direttore generale dell'industria al Ministero delle corporazioni;

Comm. D'Agostino Alberto, direttore generale delle valute al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Comm. dott. Pagani Fernando, in rappresentanza della Confederazione fascista degli agricoltori;

Dott. Groja Ludovico, in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti;

Grand'uff. prof. Balella Giovanni, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Comm. avv. Martignone Giacomo, in rappresentanza della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione;

On. prof. dott. Angelini Franco, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Prof. Lama Ernesto, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Comm. dott. Caruso Vincenzo, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

On. dott. Landi Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione;

Prof. dott. Menegazzi Guido, in rappresentanza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Cav. Penco Oreste, in rappresentanza dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Comm. dott. Coppola D'Anna Francesco, in rappresentanza della Associazione fra le società italiane per azioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(5843)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1936-XV.
Provvedimenti a seguito della demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro (Azienda patrimoniale dello Stato).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, che reca le norme per la liquidazione della Società anonima esercente le Terme di Castrocaro e stabilisce le funzioni del liquidatore;
Visto l'art. 9, secondo comma, del sopracitato decreto;

Nomina

il signor dott. comm. Rosolino Zambelli, domiciliato in Forlì, liquidatore della Società anonima Terme di Castrocaro Aristide Conti, con sede in Forlì, con le attribuzioni e le funzioni indicate nell'articolo 7 e seguenti del R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(5881)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4390	30-6-1933	11419/145	Trieste	Rodica Giovanni fu Giovanni	22-1-1877 - Sesana	Rodizza	Grilanc Francesca di Giovanni, moglie; Giovanni, Stanislao, Albina, figli.
4391	Id.	11419/146	Id.	Sardoc Giovanni fu Giovanni .	5-2-1891 - Sgonico	Sardo	Kosuta Luigia di Giuseppe, moglie; Giovanni, Anna, Stanislao, Alberto, Bruno, figli.
4392	Id.	11419/147	Id.	Sardoc Giuseppe fu Giovanni .	12-3-1896 - Sales di Sgonico	Sardo	Caharia Giuseppina di Martino, moglie; Celestina, Angela, Edvige, figlie.
4393	Id.	11419/122 II	Id.	Skerk Giuseppina fu Giuseppe ved. Trebec	22-3-1874 - Sales di Sgonico	Trebiciani	—
4394	Id.	11419/148	Id.	Tercic Giuseppe di Antonio .	17-3-1902 - Gorizia	Tersi	Milic Maria fu Giovanni, moglie.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente o paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4358	30-6-1933	11419/131	Trieste	Milic Luigia nata Gustin fu Francesco	20-4-1885 - Sgonico	Emili	Olga, figliastra; Giusto, figlio; Maria, nuora; Olga, nepote.
4359	Id.	11419/132	Id.	Milic Giovanna fu Giacomo ved. Rupel	30-11-1881 - Trieste	Emili	—
4360	Id.	11419/133	Id.	Milic Francesco fu Giovanni	13-9-1869 - Sgonico	Emili	Francesco, Maria, Emilio, Mario, figli; Antonio, fratello.
4361	Id.	11419/159	Id.	Markuza Lidia fu Luigi . . .	1-5-1922 - Sales di Sgonico	Marcusi	
4362	Id.	11419/162 -II	Id.	Miklavec Anna fu Lorenzo ved. Briscik	28-5-1861 - Sesana	Michelazzi - Bresciani	
4363	Id.	11419/152	Id.	Vodopivec Angelo fu Giuseppe	7-1-1877 - Sgonico	Bevilacqua	Francesca Milic di Giovanni, moglie; Amalia, Santina, Giusto, figli; Maria Skerk fu Francesco, nuora; Maria, nepote.
4364	Id.	11419/135 -II	Id.	Vodopivec Anna fu Giovanni ved. Radovic .	2-7-1856 - Comeno	Bevilacqua	—
4365	Id.	11419/154	Id.	Zenic Antonio fu Martino . .	8-1-1882 - Sgonico	Zeni	Lazar Maria fu Michele, moglie; Albina, Olga, figlie; Maria, madre.
4366	Id.	11419/109	Id.	Briscik Francesca fu Giuseppe ved. Milic	30-9-1853 - Sgonico	Bresciani - Emili	Giovanni, figlio.
4367	Id.	11419/156	Id.	Briscik Giuseppina fu Giacomo, in Luisi	8-3-1900 - Borgo Grotta Gigante	Bresciani	Carlo, cognato.
4368	Id.	11419/112	Id.	Blazina Giuseppina fu Giuseppe ved. Milic	25-2-1857 - Malchina	Blasina-Emili	Giovanni, figlio; Renko Maria di Giuseppe, nuora; Francesco e Giovanna, nepoti.
4369	Id.	11419/118	Id.	Bandel Giovanna fu Francesco ved. Milic	30-2-1862 - Comeno	Bandelli-Emili	Francesco, figlio; Francesca, nuora; Eugenia, Carla-Giulia, Giustina, nepoti.
4370	Id.	11419/155	Id.	Batic Giovanni fu Luigi . .	24-6-1881 - Sgonico	Batti	Stolfa Francesca fu Giuseppe, moglie.
4371	Id.	11419/125 -II	Id.	Grilanc Maria fu Giovanni in Milic	6-1-1902 - Sgonico	Gherlani	Amalia, sorella.
4372	Id.	11419/136 -II	Id.	Grilanc Giovanni fu Giovanni	28-8-1907 - Sales di Sgonico	Gherlani	—
4373	Id.	11419/136 -III	Id.	Grilanc Maria fu Ambrogio . .	17-1-1914 - Sales di Sgonico	Gherlani	—
4374	Id.	11419/111	Id.	Kralj Francesca fu Tommaso ved. Milic	24-12-1864 - Sgonico	Carli-Emili	Andrea, figlio; Giuseppina, nuora; Sofia, Melchiore, nepoti.
4375	Id.	11419/130	Id.	Kralj Carolina fu Tommaso ved. Milic	24-12-1866 - Sgonico	Carli-Emili	Edoardo, figlio; Valeria Bole di Giuseppe, nuora; Angela e Anna, figlie.
4376	Id.	11419/160	Id.	Scuka Maria fu Giovanni ved. Kralj	30-8-1874 - Sgonico	Carli	Giuseppina, Giovanna, Sofia, figlie.
4377	Id.	11419/146 -II	Id.	Kosuta Giuseppe fu Giuseppe	16-2-1860 - Trieste	Cossutta	—
4378	Id.	11419/157	Id.	Ostrouska Caterina fu Giacomo ved. Kocman	22-12-1884 - Sales di Sgonico -	Cosmani	Giuseppe, figlio; Matilde, cognata.
4379	Id.	11419/134	Id.	Percic Giovanni fu Francesco	15-7-1871 - Sgonico	Pieri	Colja Luigia fu Francesco, moglie; Ida, figlia.
4380	Id.	11419/135	Id.	Percic Francesco fu Giuseppe .	18-8-1896 - Comeno	Pieri	Simoneta Carolina fu Martino, moglie; Emilia, Anna, Giuseppe, figli.
4381	Id.	11419/139	Id.	Percic Francesco fu Francesco	23-1-1874 - Sgonico	Pieri	Luigi, figlio.
4382	Id.	11419/136	Id.	Periz Carlo fu Giuseppe . . .	8-11-1892 - Medeazza	Pieri	Skerlj Cristina fu Francesco, moglie; Alberto e Giovanni, figli.
4383	Id.	11419/137	Id.	Pirc Giuseppe fu Giovanni .	10-5-1866 - Sales di Sgonico	Pieri	Milic Francesca fu Giuseppe, moglie; Luigi, Francesco, figli; Stefania Grilanz fu Ambrogio, nuora; Maria, nepote.
4384	Id.	11419/142	Id.	Pirz Carolina fu Giovanni ved. Rustja	2-4-1868 - Sales di Sgonico	Pieri-Rustia	Antonio, Francesco, Angelo, Riccardo, figli.
4385	Id.	11419/141	Id.	Puric Giovanni fu Giuseppe .	7-5-1871 - Rupingrande	Puri	Husu Francesca fu Giuseppe, moglie; Giovanni, Mario, Stefania, figli.
4386	Id.	11419/162	Id.	Princic Antonio di Giovanni .	20-10-1899 - Comeno	Princi	Ravbar Maria fu Giuseppe, moglie; Giuseppe, Maria, Albina, figli.
4387	Id.	11419/158	Id.	Reich Teofilo di Luigi . . .	17-3-1918 - Sales di Sgonico	Rei	—
4388	Id.	11419/143	Id.	Rustja Giovanni fu Antonio .	13-4-1898 - Sgonico	Rustia	Rebula Albina fu Giovanni, moglie; Giovanna, Angela, Lidia, figlie.
4389	Id.	11419/144	Id.	Resinovic Francesco fu Giuseppe	15-12-1876 - Nacla San Maurizio	Rosini	Cuperla Francesca fu Giovanni, moglie.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4395	30-6-1933	11419/149	Trieste	Ukmar Giovanni fu Cristiano.	18-10-1876 - Trieste	Omari	Gabrovec Francesca fu Giovanni, moglie.
4396	Id.	» /150	Id.	Ursic Amalia fu Antonio vedova Skerk.	2-3-1886 - Comeno	Orsi	—
4397	4-12-1933	» /25397	Id.	Colja Angelo di Antonio . . .	28-3-1910 - Trieste	Zoli	—
4398	Id.	» /26152	Id.	Drascek Erminia di Vladimiro	9-8-1903 - Trieste	Drassi	—
4399	Id.	» /26151	Id.	Dragan Giovanni di Giovanni	14-5-1904 - Verteneglio	Carini	—
4400	Id.	» /26153	Id.	Gagliardich Giovanni fu Francesco.	3-7-1858 - Orsera	Gagliardi	Dusman Rosa di Giovanni, moglie; Marco, figlio.
4401	Id.	» /25392	Id.	Gustinzhizh Pietro di Luigi . .	27-6-1909 - Trieste	Gustini	—
4402	Id.	» /24707	Id.	Fidel Francesca fu Antonio vedova Gustincic.	9-11-1860 - Cossana	Agostini	—
4403	Id.	» /24706	Id.	Gustincic Maria fu Giovanni .	29-1-1897 - Trieste	Agostini	—
4404	Id.	» /24705	Id.	Gustincich Amalia fu Giovanni	22-12-1894 - Trieste	Agostini	—
4405	Id.	» /23162	Id.	Ionke Ermanno fu Giuseppe .	8-8-1877 - Trieste	Giunchi	Pellizzer Francesca di Giacomo, moglie; Bruno, Libero, Bianca, Maria, figli.
4406	Id.	» /24212	Id.	Kalz Giorgio di Giuseppe . .	20-7-1900 - Trieste	Calza	Elias Rebecca Anna di Iohn, moglie; Gloria e Norma, figlie.
4407	Id.	» /25381	Id.	Karusa Irma fu Cesare . . .	7-2-1909 - Trieste	Caruso	—
4408	Id.	» /25383	Id.	Kokel Urbano fu Francesco . .	24-5-1853 - Atlok Carnida (Jugoslavia)	Cocchi	—
4409	Id.	» /25378	Id.	Kokel Mario di Urbano . . .	24-11-1894 - Trieste	Cocchi	—
4410	Id.	» /25374	Id.	Kokel Rodolfo di Urbano . .	29-10-1888 - Trieste	Cocchi	—
4411	Id.	» /25393	Id.	Lapan Anna fu Giovanni vedova Purini.	9-6-1890 - Trieste	Lapagna	—
4412	Id.	» /25384	Id.	Michelich Giovanni di Giovanni.	29-4-1893 - Pola	Michelis	Salvador Margherita di Luigi, moglie.
4413	Id.	» /26038	Id.	Moravcek Giuseppina di Ignazio	22-12-1911 - Trieste	Morandi	—
4414	Id.	» /25664	Id.	Prodan Giacomo fu Matteo . .	18-11-1881 - Prodani di Pinguente	Prodani	Fabiancich Maria fu Giovanni moglie; Carlo, Emilia, Amalia, Giacomo, Ramiro, Anna e Carolina, figli.
4415	Id.	»/4140-29	Id.	Benich Anna fu Giovanni . .	4-2-1915 - Galignana	Beni	—
4416	Id.	» /27861	Id.	Lantschner Aldo di Rodolfo	10-10-1910 - Trieste	Lantieri	—
4417	Id.	» /27860	Id.	Lantschner Elda di Rodolfo	6-1-1912 - Trieste	Lantieri	—
4418	23-10-1933	» /27859	Id.	Lantschner Rodolfo fu Crescenzia.	30-7-1884 - Trieste	Lantieri	—
4419	Id.	» /27862	Id.	Luchezic Antonio fu Antonio	15-11-1892 - Trieste	Luchesi	Arlotti Giovanna fu Santo, moglie; Alceo ed Edda, figli.
4420	Id.	» /28147	Id.	Kljun Antonio di Giuseppe . .	25-10-1891 - Trieste	Collini	Pozar Antonia fu Giovanni, moglie; Edilio, figlio.
4421	Id.	» /27858	Id.	Iakobovich Beniamina fu Pietro.	28-10-1894 - Ragusa	Giacomini	—
4422	Id.	» /27857	Id.	Iakobovich Dolores fu Pietro .	5-4-1897 - Ragusa	Giacomini	—
4423	Id.	» /27060	Id.	Gustincich Andrea fu Giovanni	18-11-1889 - Trieste	Agostini	Marinig Enrica di Valentino, moglie; Mario e Bruno, figli.
4424	Id.	» /27337	Id.	Gomiscek Egone fu Egidio . .	17-2-1909 - Pola	Gomiselli	—
4425	Id.	» /27852	Id.	Gabrielic Rosa fu Matteo . . .	28-3-1902 - Pisino	Gabrielli	—
4426	Id.	» /28148	Id.	Clun Edoardo di Giuseppe . .	13-10-1905 - Trieste	Collini	Padovan Antonia di Domenico, moglie.
4427	Id.	» /28145	Id.	Coslan Alberto di Valentino . .	1-11-1899 - Muggia	Colsani	Strainschak Giovanna di Giuseppe, moglie; Valeria, figlia
4428	Id.	» /27854	Id.	Beselak Basilio di Francesco	10-4-1910 - Trieste	Beselli	—
4429	Id.	» /27851	Id.	Besedniak Ernesto fu Pietro .	27-6-1898 - Trieste	Besenghi	Glavich Giuseppina fu Carlo, moglie; Mario ed Anna, figli.
4430	Id.	» /27855	Id.	Petrig Romano di Antonio . .	21-8-1906 - Trieste	Petrini	Dalmasso Antonia di Antonio, moglie; Laura, figlia.
4431	Id.	» /27864	Id.	Piscanc Guido di Carlo . . .	12-6-1909 - Trieste	Pisani	—
4432	Id.	» /27853	Id.	Pockar Emma di Giuseppe in Sossi.	23-8-1903 - Trieste	Poggi	—
4433	Id.	» /27059	Id.	Skerbec Emilio fu Giacomo . .	29-8-1908 - Trieste	Sergi	Casanova Elsa fu Giovanni, moglie.
4434	Id.	» /27850	Id.	Stosch Mario fu Luigi	20-3-1889 - Trieste	Toschi	—
4435	Id.	» /27866	Id.	Sparozic Giovanni di Pietro .	22-5-1896 - Trieste	Sparti	—
4436	Id.	» /29455	Id.	Germek Ottilia fu Martino . .	12-12-1911 - S. Daniele del Carso	Germani	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del « Consorzio di bonifica della Piana Reatina » (Rieti).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto n. 4773 del 10 novembre 1936-XV ha approvato il nuovo testo dello statuto del « Consorzio di bonifica della Piana Reatina » (Rieti).

(5831)

Modificazioni allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Tor Sapienza e Cervara (Roma).

Con decreto Ministeriale 27 ottobre 1936, n. 3890, è stato modificato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Tor Sapienza e Cervara in Agro Romano.

(5832)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi della ditta Lorioli e Castelli di Milano, contrassegnati col n. 45, sono stati deformati.

(5833)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 novembre 1936-XV - N. 231.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)		360 —
Inghilterra (Sterlina)	93 —	Svezia (Corona)		4,8193
Francia (Franco)	88,40	Turchia (Lira turca)		15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)		5,026445
Argentina (Peso carta)	5,295	Rendita 3,50 % (1906)		74,825
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)		72,175
Belgio (Belga)	3,21	Id. 3 % lordo		54,375
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 %	1934	74,50
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935		92,70
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %		87,975
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad.	1940	100,225
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id.	1941	100,35
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id 4 % - Id.	15-2-43	89,40
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id.	15-12-43	89,375
Olanda (Fiorino)	10,30	Id id. 5 % - Id.	1944	95,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 238 — Data: 17 aprile 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Lucchini Fulvio fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5 %, capitale L. 1000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 17 aprile 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Lucchini Fulvio fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5 %, capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 552 — Data: 24 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Nicotera Luigi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: cons. 5 %, capitale L. 6000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 162 — Data: 21 gennaio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca italiana di Siena — Intestazione: Frosini Ottorino di Dante — Titoli del Debito pubblico: Prestito naz. 4,50 %, capitale L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(5852)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a sei posti di capo tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, circa i limiti di età per l'ammissione agli impieghi, e considerato che le norme di cui all'art. 3 non hanno avuto precedentemente attuazione per l'ammissione al ruolo dei capitecnici;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il decreto, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°).

Ai sensi dell'art. 40 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, un terzo dei suddetti posti messi a concorso sarà riservato eventualmente agli assistenti tecnici ed edili, in servizio di ruolo nella Regia aeronautica da almeno due anni, alla data del presente decreto, i quali siano in possesso del titolo di studio richiesto, facciano domanda di ammissione al presente concorso e siano dichiarati idonei.

Art. 2. — Al predetto concorso possono partecipare (oltre al personale di ruolo di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente) i giovani che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 34 (compreso l'aumento di cui all'art. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 227). Per l'ammissione è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: licenza di Istituto industriale o di Istituto professionale di 3° grado; o diploma di maturità scientifica; o licenza di Istituto tecnico industriale o nautico o di Istituto tecnico (Sezione industriale o fisico matematica) secondo il precedente ordinamento scolastico, o di Istituto nautico.

Le donne sono escluse dal concorso.

Art. 3. — Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato ad anni 39 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure che siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, ovvero abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; ad anni 43 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935-XIII (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111), i decorati di medaglie al valor militare e coloro che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, è altresì concesso, sul limite massimo di età di anni 34, eventualmente aumentato in conformità del precedente comma, una ulteriore proroga di durata pari al tempo di iscrizione antecedente al 28 ottobre 1922.

Si prescinde infine dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati dello Stato, o che prestino effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni, se dipendenti statali non di ruolo.

Art. 4. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dei prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale del personali civili e degli affari generali — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero possono presentare nel suddetto termine la sola domanda, salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;

b) elencare i documenti annessi alla domanda;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza.

Art. 5. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (debitamente legalizzato);

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza. La firma del podestà deve essere vidimata dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso (confermato dal commissario di leva); o, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune di nascita.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio militare, anche — ove del caso — la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascita o di quelli per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° diploma originale del titolo di studio o copia del diploma stesso autenticata da notaio, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo medesimo, rilasciato dal capo dell'Istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, con i diplomi originali. I certificati rilasciati dai capi d'Istituti di scuola media dovranno essere vistati dal Provveditore agli studi competente;

7° stato di famiglia, debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dall'esibizione del predetto documento; dovranno però accennare nella domanda a tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario), ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistano interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti al Gruppo universitario fascista o ai Fasci giovanili di combattimento dovranno esibire il relativo certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria da cui risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a ricoprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia di data recente con la firma autenticata da notaio, o dal podestà debitamente legalizzata. Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia; dovrà però nella domanda accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11° altri documenti, in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice-segretario del Partito Nazionale Fascista attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai iscritti nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale rilasciato dal Comando da cui essi dipendono comprovante la predetta loro qualità di militari.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'articolo 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate da tutti i documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui al n. 8, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163.

Art. 6. — L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7. — L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 8. — Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale, ed una pratica, in base al programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e i candidati ammessi riceveranno comunicazione in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami, che si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Art. 9. — Saranno ammessi alla prova orale e a quella pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale e di quello conseguito nella prova pratica.

Art. 10. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 11. — I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

1° un terzo agli assistenti tecnici ed edili che prendano parte al concorso e siano dichiarati idonei, giusta ultimo comma dell'articolo 1 del presente bando;

2° gli altri posti, sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra, o per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

3° la metà dei rimanenti posti (compresi quelli di cui al n. 1 del presente articolo che non siano assegnati per mancanza di concorrenti idonei) ai candidati dichiarati idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex combattenti e ai fascisti);

4° l'altra metà unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

il direttore generale delle Costruzioni e degli approvvigionamenti oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica, di grado non inferiore al 6°, presidente;

due professori di Regio istituto tecnico industriale o di Scuola professionale di 3° grado, membri;

un ufficiale superiore del Genio aeronautico, membro;

un funzionario amministrativo del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi, come esperti senza voto impiegati civili tecnici della Regia aeronautica, per la valutazione delle prove di disegno.

Art. 13. — I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 14. — Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto, dalla data di assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di lire 625,36 ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 1719, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo.

Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale medesimo.

Art. 15. — I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

PROGRAMMA DI ESAME.

PROVE SCRITTE.

Italiano. — Svolgimento di un tema di carattere tecnico professionale.

Matematica. — Sulla base del programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 — Supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 30 maggio 1933).

Disegno. — Schizzo quotato dal vero oppure trasporto in scala di schizzo meccanico.

PROVE ORALI.

Matematica. — Sul programma della prova scritta.

Fisica. — Programma ordinario dell'Istituto tecnico industriale (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 — Supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 30 maggio 1933).

Chimica. — Programma dell'Istituto tecnico industriale (indirizzo meccanici-elettricisti) (citato Regio decreto n. 491).

Nozioni di statistica o di diritto corporativo sindacale.

PROVA PRATICA.

Consisterà nel dare pratico indirizzo esecutivo ad un lavoro da assegnare dalla Commissione.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(5858)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a cinque posti di assistente tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, circa i limiti di età per l'ammissione agli impieghi e considerato che le norme di cui all'art. 3 non hanno avuto precedentemente attuazione per l'ammissione al ruolo degli assistenti tecnici;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il decreto, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a cinque posti di assistente tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *C*, grado 13°).

Art. 2. — Al predetto concorso possono partecipare i giovani che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 34 (compreso l'aumento di cui all'articolo 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 227). Per l'ammissione è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: licenza di Scuola tecnica a indirizzo industriale o del corso inferiore dell'Istituto tecnico, o tecnica secondo il precedente ordinamento scolastico, o di Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale o artigiano, o di Scuola secondaria di avviamento al lavoro o professionale secondo il precedente ordinamento.

Le donne sono escluse dal concorso.

Art. 3. — Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato ad anni 39 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate nell'articolo 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure che siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, ovvero abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV: ad anni 43 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935-XIII (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111), i decorati di medaglia al valore militare e coloro che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, è altresì concesso, sul limite massimo di età di anni 34, eventualmetne aumentato in conformità del precedente comma, una ulteriore proroga di durata pari al tempo di iscrizione antecedente al 28 ottobre 1922.

Si prescinde infine dal limite massimo di età per coloro che siano impiegati dello Stato, o che prestino effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni, se dipendenti statali non di ruolo.

Art. 4. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero possono presentare nel suddetto termine la sola domanda, salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;

b) elencare i documenti annessi alla domanda;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza.

Art. 5. — A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (debitamente legalizzato);

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza. La firma del podestà deve essere vidimata dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammesso la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso (confermato dal commissario di leva); o, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune di nascita.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio militare, anche, ove del caso, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o di quelli per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; oppure mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° diploma originale del titolo di studio o copia del diploma stesso autenticata da notaio, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo medesimo, rilasciato dal capo dell'Istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, con i diplomi originali. I certificati rilasciati dai capi di Istituti di scuola media dovranno essere vistati dal provveditore agli studi competente;

7° stato di famiglia, debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dall'esibizione del predetto documento; dovranno però accennare nella domanda a tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario), ai sensi del Regio decreto 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti al Gruppo universitario fascista o ai Fasci giovanili di combattimento dovranno esibire il relativo certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa): dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare: o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria da cui risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a ricoprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia di data recente con la firma autenticata da notaio, o dal podestà, debitamente legalizzata. Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia; dovrà però nella domanda accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11° altri documenti, in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice-segretario del Partito Nazionale Fascista attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai iscritti nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare.

I sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale, rilasciato dal Comando da cui essi dipendono comprovante la predetta loro qualità di militari.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'articolo 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate da tutti i documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente di concedere, caso per caso, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui al n. 8 ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163.

Art. 6. — L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7. — L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 8. — Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una pratica, in base al programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e i candidati ammessi riceveranno comunicazione in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami, che si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Art. 9. — Saranno ammessi alla prova orale e a quella pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di quello conseguito nella prova pratica.

Art. 10. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto-legge 6 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 11. — I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra, o per la causa fascista, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

2° la metà dei rimanenti posti ai candidati dichiarati idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex combattenti o ai fascisti);

3° l'altra metà unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un direttore capo divisione della Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti, presidente;

un professore titolare di Regio istituto industriale, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi, come esperti senza voto, impiegati civili tecnici della Regia aeronautica, per la valutazione della prova di disegno.

Art. 13. — I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 14. — Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto, dalla data di assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di L. 403,92, in relazione al R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale medesimo.

Art. 15. — I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

PROGRAMMA DI ESAME.

PROVE SCRITTE.

Italiano. — Svolgimento di un tema a carattere narrativo e descrittivo, preferibilmente di argomento tecnico professionale.

Matematica. — Sul programma del corso comune della Scuola tecnica ad indirizzo industriale (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 - Supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 30 maggio 1933).

Disegno. — Sul programma della Scuola tecnica a indirizzo industriale, specializzazione meccanici (citato R. decreto n. 491).

PROVE ORALI.

Matematica. — Sul programma della prova scritta.

Fisica e chimica. — Sul programma del corso comune della Scuola tecnica a indirizzo industriale (citato R. decreto, n. 491).

Tecnologia. — Sul programma della Scuola tecnica a indirizzo industriale, specializzazione meccanici (citato R. decreto, n. 491).

Nozioni di statistica e cultura fascista. — Secondo i programmi della Scuola tecnica a indirizzo industriale (citato R. decreto, n. 491).

PROVA PRATICA.

Esercitazioni pratiche sulla base del programma della Scuola tecnica a indirizzo industriale specializzazione per meccanici (citato R. decreto, n. 491).

p. *Il Ministro*: VALLE.

(5859)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a due posti di assistente edile aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435 riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, circa i limiti di età per l'ammissione agli impieghi, e considerato che le norme di cui all'art. 3 non hanno avuto precedentemente attuazione per l'ammissione al ruolo degli assistenti edili;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875 che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il decreto in data 3 ottobre 1936-XIV che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esami a due posti di assistente edile aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo C, grado 13°).

Art. 2. — Al predetto concorso possono partecipare i giovani che — alla data del presente decreto — abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 34 (compreso l'aumento di cui all'art. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 227). Per l'ammissione è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: licenza di scuola tecnica ad indirizzo industriale o del corso inferiore dell'Istituto tecnico, o tecnica secondo il precedente ordinamento scolastico, o di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale o artigiano, o di scuola secondaria di avviamento al lavoro o professionale secondo il precedente ordinamento.

Le donne sono escluse dal concorso.

Art. 3. — Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato ad anni 39 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'articolo 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, ovvero abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; ad anni 43 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935-XIII, i decorati di medaglie al valore militare e coloro che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, è altresì concesso, sul limite massimo di età di anni 34, eventualmente aumentato in conformità del precedente comma, una ulteriore proroga di durata pari al tempo di iscrizione antecedente al 28 ottobre 1922.

Si prescinde infine dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati dello Stato, o che prestino effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni, se dipendenti statali non di ruolo.

Art. 4. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dei prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale del personali civili e degli affari generali — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero possono presentare nel suddetto termine la sola domanda, salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;

b) elencare i documenti annessi alla domanda;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5. — A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (debitamente legalizzato);

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza. La firma del podestà deve essere vidimata dal Prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso (confermato dal commissario di leva); o, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune di nascita.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio militare, anche — ove del caso — la dichia-

razione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare ufficiale* dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o di quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; oppure mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° diploma originale del titolo di studio o copia del diploma stesso autenticata da notaio, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo medesimo, rilasciato dal capo dell'Istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, con i diplomi originali. I certificati rilasciati dai capi di Istituti di scuola media dovranno essere vistati dal provveditore agli studi competente;

7° stato di famiglia, debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dall'esibizione del predetto documento; dovranno però accennare nella domanda a tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al P.N.F. con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario), ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistano interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti al Gruppo universitario fascista o ai Fasci giovanili di combattimento dovranno esibire il relativo certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali. Detto certificato dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa): dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria da cui risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a ricoprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia di data recente con la firma autenticata da notaio, o dal podestà, debitamente legalizzata. Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia; dovrà però nella domanda accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che lo ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11° altri documenti, in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice-segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai iscritti nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare.

I sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 4 e 5, ma, dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale, rilasciato dal Comando da cui essi dipendono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'articolo 3 ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda, un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate da tutti i documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che fossero non conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui al n. 8, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163.

Art. 6. — L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7. — L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 8. — Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e i candidati ammessi riceveranno comunicazione in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami, che si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Art. 9. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 10. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11. — I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra, o per la causa fascista, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

2° la metà dei rimanenti posti al candidati dichiarati idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex combattenti o ai fascisti);

3° l'altra metà unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un direttore capo divisione dell'Ufficio centrale demanio, presidente;

un professore titolare del Regio istituto industriale, membro

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi, come esperti senza voto, impiegati civili tecnici della Regia aeronautica, per la valutazione della prova di disegno.

Art. 13. — I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 14. — Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di L. 403,92, in relazione al R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale medesimo.

Art. 15. — I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

PROGRAMMA DI ESAME.

PROVE SCRITTE.

Italiano. — Svolgimento di un tema a carattere narrativo e descrittivo preferibilmente di argomento tecnico professionale.

Matematica. — Programma del corso comune della Scuola tecnica a indirizzo industriale (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 - Supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1933).

Disegno. — Disegno professionale sulla base del programma della Scuola tecnica a indirizzo industriale, specializzazione per edili (citato R. decreto n. 491).

PROVE ORALI.

Matematica. — Programma della prova scritta.

Fisica e chimica. — Programma del corso comune della Scuola tecnica a indirizzo industriale (citato R. decreto n. 491).

Tecnologia. — Programma della Scuola tecnica a indirizzo industriale specializzazione per edili (citato R. decreto n. 491).

Elementi di costruzioni. — Programma della Scuola tecnica a indirizzo industriale specializzazione per edili (citato R. decreto n. 491).

Elementi di statistica cultura fascista. — Secondo i programmi della Scuola tecnica a indirizzo industriale (citato R. decreto n. 491).

p. *Il Ministro*: VALLE.

(5860)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 4 posti di vice segretario di gruppo A nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degl'impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, registro 2 Monopoli, foglio 364, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio stesso anno, registro 3 Monopoli, foglio 27, che ha prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 19 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, registro 3 Monopoli, foglio 73;

Decreta:

Art. 1. — È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a quattro posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato:

Ordine di graduatoria	COGNOME E NOME	VOTAZIONE OTTENUTA			
		Media delle prove scritte	Prova orale	Aliquota dei punti riportati nelle prove facoltative di lingue estere	Somma dei punti
1	Cancelli dott. Corrado di Ezio	8,33	9 —	—	17,33
2	Marzano dott. Giorgio di Giovanni	7 —	10 —	—	17 —
3	De Sanctis dott. Italo di Carmine	8,33	8,25	0,23	16,81
4	Contini dott. Giovanni fu Adolfo	7,50	9,25	—	16,75
5	Massimino dott. Orazio di Giuseppe	7,66	9 —	—	16,66
6	Corselli dott. Guido di Gaetano	8,83	6,50	—	15,33
7	Ciappi dott. Ettore di Carlo	7 —	8 —	—	15 —
8	Ambrosi dott. Simonetto fu Giuseppe	7 —	7 —	—	14 —

Art. 2. — In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1° Cancelli dott. Corrado
2° Marzano dott. Giorgio
3° De Sanctis dott. Italo
4° Contini dott. Giovanni

Sono dichiarati idonei i signori:

1° Massimino dott. Orazio
2° Corselli dott. Guido
3° Ciappi dott. Ettore
4° Ambrosi dott. Simonetto

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(5857)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due borse di studio della Fondazione « Salvatore Besso ».

La Fondazione « Salvatore Besso » apre un concorso per titoli a due borse di studio di L. 700 (settecento) da conferirsi, per l'anno scolastico 1936-37, a giovani, maschi o femmine, nati a Trieste da genitori triestini, e iscritti nelle Università, in Istituti universitari, nella Regia scuola d'ingegneria navale di Genova, nelle Scuole superiori di agraria, negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o nell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

I concorrenti dovranno presentare domanda di ammissione in carta da bollo dichiarando in essa a quale Facoltà o Scuola universitaria o Istituto superiore siano inscritti.

La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

1° gli atti di nascita del concorrente e dei suoi genitori;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° il titolo di studi secondari richiesto dai regolamenti in vigore per l'ammissione alla Facoltà o Scuola universitaria o Istituto superiore, cui il concorrente è inscritto; con la indicazione dei punti riportati nei relativi esami o scrutini finali; e, quando il concorrente abbia già compiuto uno o più anni di studio in una Università o in altro Istituto superiore, anche il certificato dei punti riportati in tutti gli esami sostenuti fino all'apertura del concorso;

4° un attestato dell'autorità del Comune ove la famiglia del concorrente risiede e uno dell'agenzia delle imposte, che certifichino lo stato di famiglia del concorrente;

5° quegli altri documenti o titoli che il concorrente credesse opportuno di presentare.

I giovani che già siano stati inscritti ad una Università od altro Istituto superiore del Regno, non potranno essere ammessi al concorso se non abbiano sostenuto almeno due esami speciali per ciascuno degli anni del corso di studi superiori. Per i giovani che siano stati inscritti ad Università od altro Istituto superiore di Stati esteri, dove non si diano esami speciali, basterà che abbiano presa l'inscrizione ad almeno due corsi per semestre.

Il vincitore della borsa di studio potrà conservarla anche per gli anni di studi successivi a quello per cui l'avrà conseguita, a condizione che ne faccia domanda entro il 20 dicembre di ogni anno, presentando un certificato, da cui risulti che egli ha sostenuto gli esami richiesti, riportando una media di almeno ventiquattro punti su trenta e non meno di ventun punti in ciascuna materia.

Le domande dovranno essere rivolte alla Fondazione Marco Besso, corso Vittorio Emanuele, 51, Roma; e pervenire ad essa non più tardi del 20 dicembre 1936.

Roma, addì 6 novembre 1936 - Anno XV

(5856)

REGIA PREFETTURA DI PADOVA

Proroga del concorso a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio decreto, n. 2155-1204, Div. M., in data 5 febbraio 1936, con il quale si provvedeva a bandire il concorso per soli titoli alle seguenti condotte mediche, e per titoli ed esami alle seguenti condotte ostetriche:

1. *Condotte mediche:*

Campodarsego (2° reparto). Estensione ettari 2434; popolazione 7521. Stipendio lordo annuo L. 9000, oltre l'indennità annua di trasporto di L. 3000, e quella di ambulatorio di L. 600.

Conselve (2° reparto). Estensione Kmq. 23; abitanti 7712. Stipendio annuo lordo di L. 9000, oltre l'indennità di trasporto di annue L. 3000 e quella di ambulatorio di L. 320.

Polverara. Estensione ettari 920; abitanti 2781. Stipendio annuo lordo di L. 9000, oltre l'indennità di trasporto di L. 3000, 1500 o 500 a seconda che il sanitario sia rispettivamente provvisto di automobile, motocicletta o bicicletta.

Saonara. Estensione ettari 1615; abitanti 4769. Stipendio annuo lordo di L. 9000, oltre l'indennità di L. 5 per ogni povero iscritto nell'elenco in più dei 1000.

2. *Condotte ostetriche:*

Vighizzolo D'Este. Estensione ettari 1717; abitanti 1800. Stipendio annuo lordo L. 5000, oltre l'indennità per il mezzo di trasporto di L. 400 annue lorde;

Visto il R. decreto 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, che abroga il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, stabilendo che i concorsi sanitari già indetti e non ancora espletati debbano esserlo per titoli ed esami ed elevando ad anni 34 il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi suindicati fino al 21 dicembre 1937;

Vista la circolare telegrafica del Ministero dell'interno, Direzione generale sanità pubblica, n. 37930, del 15 corrente;

Decreta:

I concorsi suindicati ai posti di levatrice e medico condotti sono riaperti. Essi si espleteranno, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925 per titoli ed esami in conformità alle disposizioni sancite nel R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed è stabilito al 31 dicembre prossimo venturo il termine utile per la presentazione delle domande.

A norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 ottobre 1936-XIV, numero 1925, fermi gli aumenti di limite di età già previsti dalle disposizioni in vigore, il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi sanitari suindicati è elevato ad anni 34.

La domanda di partecipazione ai concorsi, contenente le indicazioni stabilite all'art. 37 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, dovrà essere corredata dai documenti indicati all'art. 4 del Regio decreto citato, avvertendosi che, a pena di esclusione dal concorso, dovranno, in ordine di preferenza, indicarsi le sedi per le quali s'intende concorrere ed allegarsi in sette esemplari, alla domanda di ammissione l'elenco dei titoli presentati.

Padova, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: CELI.

(5835)

REGIA PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduta la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 aprile 1935 nella provincia di Ragusa, giusta bando di concorso in data 25 maggio 1935-XIII, formata dalla Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto con sede in Messina;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvati con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui sopra così formata:

1. Dott. Di Salvo Domenico di Giovanni	con punti	18,33/50
2. Dott. Zammitt Corrado fu Francesco	»	17,11/50
3. Dott. Scrofani Salvatore di Serafino	»	16,66/50
4. Dott. Vivera Ignazio fu Scipione	»	11,66/50
5. Dott. Salerno Giuseppe di Luciano	»	9,55/50
6. Dott. Campisi Paolo di Luigi Antonio	»	9,33/50
7. Dott. Capuano G. Battista di Pietro	»	8,88/50
8. Dott. Alagona Ernesto di Antonino	»	6,33/50
9. Dott. Floridia Pietro di Francesco	»	6/50
10. Dott. Di Grazia Giuseppe di Pietro	»	3,66/50

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ragusa e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della prefettura di Ragusa e dei Comuni interessati.

Ragusa, addì 6 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduto il proprio decreto pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 aprile 1935-XIII, formata dalla Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto con sede in Messina;

Vedute le indicazioni delle sedi per ordine di preferenza fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Ritenuto che i posti messi a concorso sono due (uno a Ragusa 2ª condotta e uno a Chiaramonte Gulfi) e che i primi due graduati

hanno diritto alla dichiarazione di vincitori del concorso con le sedi stabilite secondo l'ordine di preferenza ed assegnate secondo i criteri di legge;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra e per i posti a fianco indicati, i seguenti concorrenti:

1° Dott. Di Salvo Domenico di Giovanni a Ragusa (2ª condotta);

2° Dott. Zammit Corrado fu Francesco a Chiaramonte Gulfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ragusa, e per otto giorni consecutivi all'Albo della prefettura di Ragusa e dei Comuni interessati.

Ragusa, addì 6 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: Rizzi.

(5834)

REGIA PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto dei comuni di Gibellina e Santa Ninfa bandito con proprio decreto 21 maggio 1935;

Visti gli atti relativi al concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 4124 del 13 maggio 1936 relativo alla ammissione dei concorrenti;

Visto l'articolo 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie riguardanti la materia di che trattasi;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, e la circolare ministeriale 8 aprile 1935, n. 20700.

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso di cui in premessa:

1. Dott. Varia Salvatore di Filippo, con punti 17,88 su 50.
2. Dott. Bertolino Pietro fu Salvatore, con punti 14,88 su 50.
3. Dott. Galfano Giovanni di Rosario, con punti 8,77 su 50.
4. Dott. Bonura Vincenzo di Vito, con punti 5,55 su 50.
5. Dott. Parisi Bartolomeo di Vincenzo, con punti 3,33 su 50.

Trapani, addì 9 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visti gli atti relativi al concorso per i posti di veterinario condotto dei comuni di Gibellina e Santa Ninfa bandito con proprio decreto del 21 maggio 1935;

Viste le domande dei concorrenti per ciò che attiene alla espressa dichiarazione delle sedi preferite;

Vista la graduatoria della Commissione giudicatrice approvata con proprio odierno decreto;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Risultano vincitori del concorso suddetto secondo l'ordine della graduatoria e secondo l'ordine delle preferenze circa i posti messi a concorso i seguenti candidati:

1° per la condotta di Gibellina: dott. Varia Salvatore di Filippo, residente a Gibellina;

2° per la condotta di Santa Ninfa: dott. Bertolino Pietro fu Salvatore, residente a Castellammare del Golfo.

Ai sensi dell'art. 55, 4° comma, del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, non hanno diritto alla dichiarazione di vincitori i candidati: dott. Galfano Giovanni di Rosario, dott. Bonura Vincenzo di Vito, dott. Parisi Bartolomeo di Vincenzo.

Trapani, addì 9 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(5837)

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1936-XIV di pari numero, col quale si provvedeva alla dichiarazione delle candidate vincitrici dei posti di levatrice condotta vacanti nei comuni di Marianopoli, Mussomeli, Serradifalco, Gela, Riesi, Bompensiere, Niscemi, Butera, Delia;

Ritenuto che detta dichiarazione è viziata da errore materiale, in quanto è stata dichiarata vincitrice del posto vacante nel comune di Riesi la concorrente Scudera Domenica, risultata undicesima in graduatoria, con esclusione della concorrente Sferrazza Angela, risultata nona in graduatoria;

Ritenuto che la Sferrazza Angela aveva concorso anche per il posto vacante nel comune di Riesi;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, art. 55;

Decreta:

Il decreto di pari numero in data 20 ottobre 1936-XIV, è revocato.

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nei suddetti Comuni, le seguenti concorrenti:

1. Cocchiara Giuseppa, al posto vacante a Gela.
2. Cipolla Maria, al posto vacante a Marianopoli.
3. Tona Maria, al posto vacante a Serradifalco.
4. Cusmano Rosa, al posto vacante a Butera.
5. Anzaldi Vincenza, al posto vacante a Mussomeli.
6. Tabbì Emanuela, al posto vacante a Niscemi.
7. Calabrò Paola, al posto vacante a Delia.
8. Siragusa Carmela, al posto vacante a Bompensiere.
9. Sferrazza Angela, al posto vacante a Riesi.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma dell'art. 23 del Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed agli albi dei Comuni summenzionati.

Caltanissetta, addì 9 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(5836)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.